

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE



Inspiring Trust. Globally.

Capo I - Disposizioni Preliminari

ARTICOLO 1

Approvazione del Regolamento

Il presente regolamento, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria del 10 maggio 2018 ("**Regolamento**"), trova applicazione con riferimento alle Assemblee ordinarie e straordinarie di Techedge S.p.A., sede legale in Viale Caldera 21, 20153, Milano, ("**Società**" o "**Techedge**"). Il Regolamento è messo a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa, sezione *Investor Relations*, nonché presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo II - Della Costituzione dell'Assemblea

ARTICOLO 2

Legittimati all'intervento

Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (i "**Legittimati all'Intervento**"), anche tramite rappresentante, così come previsto dalle disposizioni di legge e di statuto.

Chi interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare presentando idonea documentazione attestante i poteri a esso spettanti, anche in caso di rappresentanza di persona giuridica.

ARTICOLO 3

Soggetti ammessi ai lavori assembleari

Possono partecipare all'Assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché – secondo le modalità determinate dal Presidente (come, individuato all'art. 7 - di seguito, il "**Presidente**") – dirigenti e dipendenti della Società la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti oggetto dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea degli amministratori e dei sindaci non è subordinato ad alcuna formalità.

Assistono inoltre all'assemblea, senza diritto di intervento, i commissari e gli eventuali scrutatori, anche non soci, per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Il Presidente dell'Assemblea ammette la partecipazione, in qualità di invitati, di esperti e analisti finanziari, del revisore legale o di rappresentanti della società di revisione legale dei conti nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni della Consob in proposito.

Gli accrediti e le richieste di partecipazione devono pervenire alla Società entro la fine del secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di prima o unica convocazione dell'assemblea.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'assemblea dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell'elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.

ARTICOLO 4

Verifica della legittimazione

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, fatta salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione.

La verifica della legittimazione alla partecipazione, all'intervento e al voto viene effettuata dal Presidente, cui compete anche di dirimere eventuali controversie ove il diritto di partecipare all'assemblea sia oggetto di contestazione.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (gli "Incaricati").

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire agli Incaricati un documento di identificazione personale oltre all'eventuale documentazione richiesta ai fini dell'ammissione, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, nello statuto o nelle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Coloro che vengono autorizzati a intervenire ricevono una scheda di partecipazione/votazione valida ai fini della partecipazione ai lavori assembleari o della votazione.

I Legittimati all'Intervento possono far pervenire la documentazione che attesti la loro legittimazione alla Società trasmettendola alla Segreteria societaria con le modalità eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

I partecipanti all'Assemblea che, dopo l'ammissione in Assemblea, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea per qualsiasi ragione, sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati restituendo la scheda di partecipazione/votazione ricevuta per l'ingresso. Il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea deve essere comunicato agli Incaricati.

ARTICOLO 5

Uso di strumenti di registrazione audio-video

Il Presidente può disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, allo scopo di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente che determina condizioni e limiti dell'uso di tali dispositivi. Salvo quanto diversamente indicato dal Presidente, i telefoni cellulari e altri dispositivi di telefonia mobile devono essere disattivati.

ARTICOLO 6

Il Presidente, il Segretario e costituzione dell'assemblea

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento o assenza, si applicano le norme previste dallo Statuto.

Il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale presenti.

Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (il "Segretario"), anche non socio, salvo che sia presente un notaio cui sia affidato tale incarico. Il Segretario e il Notaio, con il consenso del Presidente,

possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale.

In base ai controlli effettuati dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. In tale contesto, il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, sono allegati al verbale assembleare assieme alle deleghe.

Il Presidente, verifica la sussistenza dei *quorum* previsti dalla legge o dallo Statuto e, di conseguenza, se l'assemblea possa ritenersi validamente costituita.

Ove l'assemblea non sia validamente costituita, non prima che sia trascorso un congruo lasso di tempo dall'inizio dell'Assemblea, il Presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. In tal caso, viene comunque redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

ARTICOLO 7

Svolgimento dei lavori

Accertato che l'assemblea è validamente costituita, il Presidente propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché l'incombenza non venga affidata a un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento, può nominare uno o più scrutatori anche non soci e costituire un ufficio di presidenza.

I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente può interrompere i lavori ai sensi dell'art. 14.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice – può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto possono richiedere entro 7° giorno precedente la data dell'assemblea che siano messi a disposizione degli azionisti nel corso dell'assemblea sistemi di traduzione dall'italiano all'inglese.

Capo III - Della Discussione

ARTICOLO 8

Ordine del giorno

Il Presidente illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente stabilisce l'ordine di trattazione degli argomenti, anche variandolo rispetto a quanto

risultante dall'avviso di convocazione, e può prevedere una discussione unitaria su più argomenti tra loro connessi o articolare separatamente il dibattito rispetto a un unico punto all'ordine del giorno.

Resta inteso che, ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano, l'assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, sarà chiamata ad approvare la variazione, la trattazione unitaria o la trattazione disgiunta degli argomenti all'ordine del giorno.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento, a norma dell'art. 2375 cod. civ., gli interventi vengono riassunti nel verbale.

Il Consiglio di Amministrazione e i Legittimati all'interventi possono avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e Statuto. Il Presidente verifica la compatibilità di tali proposte con l'ordine del giorno e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e, ove compatibili, ne delibera l'ammissione.

ARTICOLO 9

Intervento nella discussione

Il Presidente dirige la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 11, agli amministratori, ai sindaci e al Segretario.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un periodo di tempo congruo per consentire loro l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supporto di tali proposte.

Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci e il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ARTICOLO 10

Svolgimento degli interventi

I Legittimati all'Intervento, gli amministratori e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

Il Presidente può stabilire, in apertura e nel corso della discussione, un termine per la presentazione delle richieste di intervento. I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo concesso a ciascun Legittimato all'Intervento per lo svolgimento del proprio intervento. Per ciascun Legittimato all'Intervento è possibile svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, fatte salve eventuali repliche e dichiarazioni di voto, ciascuna di durata non superiore a 5 minuti.

Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del primo comma, lettera a) dell'art. 13.

Il Presidente, gli amministratori e i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

ARTICOLO 11

Poteri del Presidente

Il Presidente mantiene l'ordine nel corso dell'assemblea e garantisce il corretto svolgimento dei lavori assicurando le migliori condizioni di svolgimento e prevenendo eventuali abusi del diritto di intervento. A questi effetti, egli ha il potere di togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o prolunghi il suo intervento oltre il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà, ove una o più persone intervenute all'assemblea impedissero il corretto svolgimento dei lavori assembleari, di richiamarli all'osservanza del presente Regolamento, eventualmente ammonendoli.

Nel caso in cui la suddetta ammonizione non fosse sufficiente, il Presidente potrà disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione. In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

Il Presidente ha la facoltà di farsi assistere da terzi esperti appositamente invitati.

ARTICOLO 12

Sospensione e rinvio dell'assemblea

Nel corso della riunione il Presidente può, ravvisandone l'opportunità e salvo che l'assemblea si opponga con i relativi *quorum*, sospendere i lavori per un periodo non superiore a 3 ore per ciascuna interruzione, motivando la decisione.

ARTICOLO 13

Chiusura della discussione

Terminati tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo IV - Della votazione

ARTICOLO 14

Inizio delle votazioni

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 13 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Se le persone preventivamente escluse dall'assemblea continuano a impedire il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente ha la facoltà di togliere loro nuovamente la parola o, a suo insindacabile giudizio, potrà escluderli dalla votazione.

ARTICOLO 15

Ordine delle votazioni

L'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 16

Modalità di voto

Le votazioni dell'assemblea si svolgono a scrutinio palese. Il Presidente ne stabilisce modalità di espressione e di computo dei voti fissando il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto.

Le votazioni dell'assemblea per la nomina delle cariche sociali avvengono mediante voto di lista, secondo quanto previsto dallo Statuto e salve le eccezioni previste dallo stesso.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente, salvo che l'assemblea (a maggioranza semplice) lo esenti: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dei *curriculum vitae* presentati, specificando quali candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) comunica quali liste devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

Gli azionisti che votano contro o si astengono rispetto a ciascun punto all'ordine del giorno devono fornire il proprio nominativo al personale incaricato.

ARTICOLO 17

Proclamazione dei risultati

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo statuto.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano nominati in base ai meccanismi previsti dalle disposizioni statutarie applicabili.

ARTICOLO 18

Chiusura della riunione

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza assembleare, dichiarandone l'ora di conclusione e annotandola sul relativo verbale.

Capo V - Disposizioni Finali

ARTICOLO 19

Disposizioni finali

Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti, salvo per le modifiche necessarie per adeguare il presente Regolamento a disposizioni normative o statutarie, già approvate dagli organi competenti, cui può provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione dandone informativa al Collegio Sindacale e successiva pubblicando il Regolamento assembleare aggiornato sul sito internet della Società.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, provvede il Presidente, fermo restando il rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili.

www.techedgegroup.com